



RELAZIONE ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'OCM.....	4
2.1 Il Comitato degli Enti sostenitori	5
2.2 Il Consiglio di Gestione	7
2.3 Il Collegio sindacale	9
2.4 Il Direttore Generale	10
3. L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DATA DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE.....	11
4. COMPITI DELL'ORGANISMO	14
4.1 La gestione dell'Elenco	14
4.2 La vigilanza sugli iscritti	15

1. PREMESSA

In data 18 luglio 2019, con atto del Notaio Clara Sgobbo di Roma, Repertorio n. 418, Raccolta n. 290, è stato costituito l'Organismo Confidi Minori quale fondazione di partecipazione secondo le disposizioni degli articoli 14 e seguenti del codice civile (e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000).

La costituzione è avvenuta con l'intervento in qualità di Enti Fondatori delle seguenti associazioni:

- FEDERFIDI-COMMERCIO, FEDERAZIONE FRA CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI
- CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO
- ASSOCIAZIONE DELLE FEDERAZIONI DEI CONFIDI ITALIANI – in breve “ASSOCONFIDI”
- ASSO112 ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI EX ART. 112 DEL T.U.B. – in breve “ASSO 112”
- FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO
- FIDIT – FONDO INTERCONSORTILE DELL'IMPRESA TERZIARIA
- CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI – in breve “CASARTIGIANI”
- CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI
- C.N.A. – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
- FEDERAZIONE TRA CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI - FEDERASCOMFIDI
- CONFARTIGIANATO IMPRESE

Gli Enti Fondatori hanno dotato l'Organismo di un patrimonio iniziale costituito sottoforma di fondo di dotazione di Euro 77.000,00.

L'atto costitutivo è stato stipulato in considerazione:

- 1) dell'art. 112 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d'ora in avanti "TUB") che impone a tutti i confidi di doversi iscrivere nell'elenco tenuto dall'organismo di cui all'art. 112-bis del TUB salvo i confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;
- 2) dell'art. 112-bis, comma 1, del TUB che rimette la tenuta dell'elenco dei Confidi di cui all'art. 112 TUB (d'ora in avanti, in breve, anche soltanto "Organismo Confidi Minori", o "Organismo" o "OCM") all'istituto Organismo avente personalità giuridica di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria;
- 3) dell'art. 10, comma 3, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che dispone che, ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;
- 4) dell'articolo 10, comma 8-ter, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che dispone che l'Organismo si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;
- 5) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228, (d'ora in avanti anche soltanto il "DM 228/2015") che ha emanato il "Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri"
- 6) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016 che ha nominato i primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo nelle persone del Prof. Mario Comana con funzioni di Presidente, Dott. Paolo Carini, Prof. Giustino Di Cecco, Dott. Gianmarco Paglietti e avv. Salvatore Vescina.

L'atto costitutivo dell'Organismo è stato sottoposto, unitamente allo statuto ed all'allegato regolamento, all'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze

che è avvenuta con Decreto del 30 agosto 2019 (la cui notizia è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 19 ottobre 2019 e sul sito della Banca d'Italia in data 31 ottobre 2019).

L'OCM ha sede legale in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42 ed ha durata illimitata.

L'Organismo non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

L'Organismo è costituito per svolgere ogni attività necessaria per la tenuta e la gestione dell'elenco dei confidi previsti dall'art. 112, comma 1, TUB, nonché per vigilare sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi ultimi sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112 comma 2 e per svolgere ogni altro compito disciplinato dalla legge ed in conformità con il DM n. 228/2015.

L'Organismo collabora con le Autorità di Vigilanza per lo svolgimento dei propri compiti ed è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia

Nella presente relazione si dà atto, per un verso, della struttura dell'Organismo e, per altro verso, delle principali attività poste in essere a partire dalla costituzione e sino al 31 dicembre 2019 e dei fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

2. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'OCM

L'OCM, in qualità di organismo avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di fondazione di partecipazione, è regolato dal proprio Statuto e dal proprio Regolamento Interno.

Ai sensi dello Statuto, sono Organi dell'Organismo:

1. il Comitato degli Enti sostenitori;
2. il Consiglio di Gestione;
3. il Collegio Sindacale;

4. il Direttore Generale, se nominato,

2.1 Il Comitato degli Enti sostenitori

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il Comitato degli Enti sostenitori (di seguito anche soltanto il «Comitato») è costituito da un numero di componenti pari al numero degli enti che abbiano assunto la qualità di Enti Sostenitori.

I componenti del Comitato degli Enti Sostenitori sono nominati da ciascun Ente Sostenitore e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Gestione, di comprovata competenza in materia finanziaria, economica o giuridica, con particolare riferimento ai temi relativi all'attività di competenza dell'Organismo, nonché di requisiti di indipendenza tali da assicurarne l'autonomia di giudizio comprovati, quanto meno, dall'assenza di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuata o continuativa con uno o più confidi e/o con le federazioni, le associazioni o gli altri enti di rappresentanza dei confidi.

La carica di componente del Comitato dà diritto unicamente alla corresponsione di gettoni di presenza determinati dal Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

I componenti del Comitato durano in carica per un triennio solare.

Il Comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione, elegge tra i propri componenti il Presidente del Comitato, con funzioni di organizzazione dei lavori del Comitato e di portavoce dello stesso, ed uno o più Vicepresidenti che ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vicepresidenti, convoca, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato o del Consiglio di Gestione o del Collegio Sindacale, le riunioni del

Comitato a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero di posta elettronica certificata con preavviso di almeno sette giorni e ne presiede le riunioni provvedendo altresì alla relativa verbalizzazione con l'ausilio di un segretario nominato dagli intervenuti.

Al Comitato sono attribuiti i diritti previsti dallo Statuto relativamente, in particolare:

1. alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto;
2. alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto;
3. all'approvazione della proposta di affidare il controllo contabile ad una società di revisione secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto;
4. all'approvazione delle modifiche del Regolamento Interno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto;
5. all'emanazione delle circolari esplicative e informative, secondo quanto previsto dall'articolo 24.1 dello Statuto;
6. alla modifica dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto.

A tutela della necessaria indipendenza del Consiglio di Gestione, al Comitato non spetta alcun potere o diritto:

1. di sindacato in ordine alle decisioni del Consiglio di Gestione;
2. di ingerenza o di indirizzo sulla gestione da parte del Consiglio di Gestione;
3. di approvazione dei bilanci consuntivi o preventivi;
4. di revoca dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Collegio Sindacale;
5. di determinazione o di variazione, in corso di mandato, del compenso dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Collegio Sindacale.

2.2 Il Consiglio di Gestione

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Gestione è composto da cinque componenti, i quali restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso alla data della loro nomina e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati consecutivi.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza in materia finanziaria, economica e/o giuridica, con particolare riferimento ai temi relativi all'attività di competenza dell'Organismo, nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne la piena autonomia di giudizio secondo quanto previsto dalla legge; inoltre almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze professionali, scientifiche od accademiche in materia di banche, intermediari finanziari o confidi.

I primi componenti nominati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016 restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di avvio della gestione dell'elenco.

Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dell'Organismo, definendo in via preventiva i programmi annuali da attuare in ciascun esercizio.

Al Consiglio di Gestione compete, senza alcuna facoltà di delega ad uno o più dei propri componenti, il potere di:

1. deliberare le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. approvare le disposizioni integrative ed attuative del Regolamento Interno, le circolari, i pareri e le altre disposizioni dell'Organismo aventi rilevanza esterna;

3. determinare i contributi e le altre somme dovute dai soggetti iscritti nell'elenco dei confidi e da coloro che presentano istanza di iscrizione a norma dell'articolo 19 dello Statuto;
4. determinare i contributi dovuti annualmente dagli Enti Sostenitori a norma dell'articolo 4 dello Statuto;
5. predisporre ed approvare il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione;
6. adottare i provvedimenti che la legge riserva alla propria competenza in materia di tenuta dell'elenco dei confidi, di vigilanza informativa ed ispettiva dei confidi e di irrogazione delle sanzioni a carico dei confidi vigilati;
7. nominare il Direttore Generale, determinandone le attribuzioni ed il compenso;
8. approvare il piano annuale delle attività di controllo sugli iscritti all'elenco.

Il Consiglio di Gestione, salvo che per le proprie attribuzioni inderogabili, può delegare il compimento di atti e attività di propria competenza ad uno o più dei propri componenti e/o ad uno o più comitati composti da suoi componenti e, se nominato, ad un Direttore Generale.

In ogni caso, il Consiglio di Gestione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

Il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell'Organismo di fronte a terzi e in giudizio. Specifici poteri di rappresentanza possono essere attribuiti anche a singoli componenti del Consiglio di Gestione, al Direttore Generale o a dipendenti dell'Organismo, con deliberazione del Consiglio di Gestione.

La funzione di Vice-Presidente spetta, rotativamente, a ciascun componente diverso dal Presidente per un periodo di tre trimestri in ordine di età a partire dal più anziano.

2.3 Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due sindaci supplenti, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge oltre che dei requisiti di indipendenza rafforzata previsti dallo Statuto.

La nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale è attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sino all'emanazione del provvedimento di nomina da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale è temporaneamente attribuita al più anziano dei Sindaci supplenti.

I restanti due componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio Sindacale sono nominati secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno e, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.7, esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo.

Ciascun componente del Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Gestione e al Direttore Generale notizie sull'attività dell'Organismo e ha diritto di procedere, anche individualmente, ad ispezioni ed verifiche sugli atti dell'Organismo.

Il Collegio Sindacale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio di Gestione sui risultati dell'attività di controllo svolta e segnala senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Banca d'Italia tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.

Il controllo contabile sull'attività dell'Organismo può essere attribuito dal Consiglio di Gestione, su proposta del Collegio Sindacale previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato degli Enti Sostenitori, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto dalla Consob.

2.4 Il Direttore Generale

Il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni ed il relativo compenso.

Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al Collegio Sindacale e, se nominata, alla società di revisione incaricata del controllo contabile, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

Il Direttore Generale compie altresì le ulteriori attività che gli siano state delegate dal Consiglio di Gestione.

Il compenso del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Gestione con il parere del Collegio Sindacale in modo da tener conto della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico e da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il Consiglio di Gestione, con il conforme parere del Collegio Sindacale, nel solo caso di mancata nomina del Direttore Generale, può attribuire ad uno o più dei propri componenti una remunerazione aggiuntiva in considerazione delle specifiche funzioni svolte e/o delle concrete attribuzioni delegate, a condizione che l'importo complessivo di tali remunerazioni aggiuntive attribuite a componenti del Consiglio non sia superiore ai due terzi del costo aziendale lordo del Direttore Generale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto bancario.

3. L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DATA DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è stata costituita con atto notarile avvenuto in data 18 luglio 2019.

Nel corso del 2019 dopo la data di costituzione il Consiglio di Gestione ha preso atto:

- a) dell'avvenuta approvazione in data 30 agosto 2019 dello Statuto ed il Regolamento interno dell'Organismo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 19 ottobre 2019 della notizia dell'avvenuta approvazione del predetto statuto e del predetto regolamento;
- c) dell'avvenuta pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 31 ottobre 2019 della notizia dell'avvenuta approvazione del predetto statuto e del predetto regolamento,

e si è formalmente riunito il 6 novembre 2019 per gli adempimenti preliminari previsti dalla legge e dallo Statuto.

Successivamente, il Consiglio di Gestione si è riunito ulteriormente:

- 1) il 19 novembre 2019
- 2) il 3 dicembre 2019
- 3) il 10 dicembre 2019
- 4) il 30 dicembre 2019

al fine, *inter alia*, di discutere e deliberare in merito:

- 1) al procedimento di costituzione del Comitato degli Enti Sostenitori;
- 2) al procedimento di iscrizione nell'elenco;
- 3) all'organizzazione dell'Organismo.

Al riguardo, si da atto che:

- il giorno 19 dicembre alle ore 12.00, su convocazione dal prof. Mario Comana, Presidente dell'Organismo datata 11 dicembre 2019 ed effettuata in base all'art. 7.10 dello Statuto, si è svolta la prima seduta Comitato degli Enti Sostenitori. Durante tale seduta è stato eletto all'unanimità il Presidente del Comitato degli Enti sostenitori nella persona di Franco Fustella e sono stati altresì nominati due Vice Presidenti nelle persone di Antonio Lo Monaco e Antonio Baldelli.
- il procedimento di iscrizione nell'elenco è stato elaborato nel corso del 2019 e sottoposto alla osservazioni del Comitato degli Enti Sostenitore con PEC inviata in data 13 gennaio 2020;
- in merito all'organizzazione dell'Organismo si è stabilito di mantenere una connotazione tale da consentire il contenimento dei costi fissi.

Dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2019, il Consiglio si è ulteriormente riunito:

- 1) il 10 gennaio 2020;
- 2) il 5 febbraio 2020;
- 3) il 18 febbraio 2020;
- 4) il 3 marzo 2020;
- 5) il 17 aprile 2020;
- 6) il 27 aprile 2020,

al fine, *inter alia*, di discutere e deliberare in merito:

- 1) alla determinazione della data di avvio dell'Elenco;
- 2) all'approvazione del budget dell'Organismo;
- 3) alla determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Elenco;
- 4) al programma delle proprie attività;
- 5) all'acquisizione delle collaborazioni necessarie all'espletamento delle attività dell'Organismo.

Al riguardo, si precisa che nel corso del 2020:

- 1) è stata determinata nel giorno 10 febbraio 2020 la data di avvio dell'Elenco;
- 2) è stato approvato il procedimento di iscrizione ed i relativi modelli di domanda;
- 3) sono stati determinati i contributi di iscrizione per l'anno 2020;
- 4) è stato realizzato il sito web dell'Organismo all'indirizzo www.organismocm.it;
- 5) sono state avviate le procedure competitive per la selezione delle collaborazioni strettamente necessarie per il buon funzionamento dell'Organismo;
- 6) è stata presentata domanda di richiesta della personalità giuridica presso la Prefettura di Roma;
- 7) è stata avviata la procedura di nomina del Collegio Sindacale.

Sono tutt'ora in corso di definizione le modalità di collaborazione dell'Organismo con le Federazioni di rappresentanza dei Confidi nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) motivato rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della collaborazione;
- b) assunzione di adeguate cautele, previo parere del Collegio Sindacale, per assicurare la piena indipendenza ed imparzialità delle funzioni svolte dall'Organismo nei confronti dei soggetti iscritti o che abbiano presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei Confidi;
- c) assunzione di adeguate cautele, previo parere del Collegio Sindacale, per la tutela della riservatezza dei dati non pubblici relativi all'attività dell'Organismo e a quelli dei soggetti iscritti o che abbiano presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei Confidi.

Il Consiglio di Gestione ha mantenuto contatti con il Comitato Enti Sostenitori in merito alla procedura di iscrizione, raccogliendone i quesiti, e intervenendo alla riunione del Comitato stesso del 12 febbraio 2020.

Si dà atto che il DL 18/2020 è intervenuto con l'articolo 51 che:

- consente ai Confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco;
- estende anche all'Organismo di cui all'art. 112 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO

Nel corso del periodo precedente all'apertura dell'Elenco avvenuta in data 10 febbraio 2020 l'Organismo ha definito, anche sulla base delle norme imperative, i principi generali e particolari, in alcuni casi, in base a cui improntare i compiti a esso attribuiti dalle norme con particolare riferimento a quanto si riferisce:

- alla gestione dell'Elenco
- alla vigilanza sugli iscritti

4.1 La gestione dell'Elenco

La gestione dell'Elenco ex art. 112 del TUB è stata avviata in data 10 febbraio 2020. La gestione è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Regolamento e alle disposizioni a rilevanza esterna concernenti:

- (i) il procedimento di iscrizione e cancellazione nell'Elenco;
- (ii) l'unità responsabile delle attività istruttorie ed il responsabile del procedimento;
- (iii) i termini dei procedimenti nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 14 del Decreto 228/2015;
- (iv) la procedura sanzionatoria;
- (v) le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti;
- (vi) la trattazione degli esposti;

(vii) le modalità ed i termini entro cui gli iscritti devono comunicare le eventuali variazioni e delle informazioni contenute nell'Elenco.

L'Organismo assicura, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, la più ampia pubblicità all'Elenco, ai suoi aggiornamenti e ai provvedimenti rilevanti per il mercato.

La sezione pubblica dell'Elenco, consultabile sul sito web dell'Organismo, permette il libero accesso alle informazioni di cui all'art. 15, comma 1 del Decreto 228/2015.

Sul sito web dell'Organismo sono altresì resi disponibili tutti i provvedimenti di interesse generale riguardanti i diritti e gli obblighi degli iscritti e le modalità di iscrizione nell'elenco e di aggiornamento delle informazioni ivi pubblicate ed anche eventuali ulteriori informazioni di natura non riservata attinenti o complementari alle attività dell'Organismo.

4.2 La vigilanza sugli iscritti

L'Organismo vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina complessiva loro applicabile e delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

L'attività di controllo, in particolare, è finalizzata a verificare:

- a. il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 112, comma 2 del T.U.B.;
- b. il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, T.U.B.;
- c. il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni di attuazione la cui violazione potrebbe configurare il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 17, comma 3 del Decreto 228/2015.

Il Consiglio di Gestione definisce criteri, procedure e strumenti per lo svolgimento delle attività di controllo mediante appositi provvedimenti interni di carattere riservato approvati a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

In ogni caso, le attività di controllo, ivi incluse quelle approvate nel piano annuale delle attività di cui all'art. 11.2, n. 8 dello Statuto, sono svolte alternativamente o congiuntamente attraverso:

- a) verifiche a distanza sulla documentazione richiesta ai singoli confidi o comunque in possesso dell'Organismo;
- b) verifiche in loco presso la sede legale o amministrativa del confidi.

A fini di efficienza ed economicità delle attività di controllo di cui al comma 2, il Consiglio di Gestione può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che, per loro fini istituzionali o statutari, svolgono attività di verifica contabile, organizzativa o amministrativa, che dispongono di informazioni utili o hanno maturato significative esperienze in attività coerenti con lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge all'Organismo.

Roma, 27 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Prof. Mario Comana